



PATTO DI INTEGRITA'

relativo all'Appalto Specifico per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto elettronici nell'ambito del Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per alimenti e ristorazione

tra la Regione Puglia, Sezione Provveditorato Economato, C.F. 80017210727, con sede in Via Gentile, n. 52, 70126 - BARI (di seguito denominata Amministrazione) e l'operatore economico rappresentato dal soggetto che firma digitalmente il presente patto.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 159/2011 recante il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"* ed, in particolare, l'art. 83-bis, comma 3, secondo cui *"Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto."*;
- la Legge n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed, in particolare, l'art. 1, comma 17, secondo cui *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022) di cui alla Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 che dispone, tra l'altro, che sono misure di prevenzione della corruzione la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 31 gennaio 2024 recante *"Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia - Aggiornamento per l'anno 2024. Adozione."* ed, in particolare, il paragrafo 4.3.1. recante *"Misure di carattere specifico negli appalti e contratti pubblici"* contenuto nell'allegato A3 *"Documento di programmazione delle strategie per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Regione Puglia"*;
- il D.Lgs. n. 36/2023 ed, in particolare, l'art. 16 recante disposizioni in materia di conflitto di interessi;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter, recante disposizioni in materia di c.d. *pantouflage*;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.;

L'AMMINISTRAZIONE E L'OPERATORE ECONOMICO, IN ATTUAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione, in qualità di stazione appaltante, e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara per l'affidamento del servizio sopra indicato a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere



alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a rispettare e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione e dell'operatore economico nell'ambito della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

3. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara:

- a) di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- c) di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero di segnalare tempestivamente all'Amministrazione e alla Pubblica Autorità competente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) di segnalare all'Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del contratto;
- e) di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti, impegnandosi a tal fine a inserire la clausola che prevede il rispetto degli obblighi sanciti dal presente Patto di Integrità nei contratti stipulati con i propri subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto.

4. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla Legge n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi documenti programmatori di prevenzione della corruzione.

5. SANZIONI

L'operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dall'Amministrazione, può comportare, a seconda delle diverse fasi della procedura, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:



- a) l'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria;
- b) la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto, nonché l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore;
- c) segnalazione del fatto all'ANAC e alle competenti autorità giurisdizionali.

La risoluzione del contratto potrà altresì essere esercitata, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- i. ogni qualvolta nei confronti del fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis c.p.
- ii. nonché, nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d), che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto in materia di "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione" di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà tenerne conto ai fini delle valutazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023.

6. CONFLITTO DI INTERESSI

L'operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi, per quanto di propria conoscenza, in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti intervenuti per conto dell'Amministrazione nella procedura di gara e di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che dovessero insorgere successivamente nella fase di esecuzione del contratto.

7. PANTOUFLAGE

L'operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro di qualunque tipo e, comunque, di non aver conferito incarichi nei successivi tre anni alla cessazione del rapporto di lavoro a ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico. In caso di violazione di tale disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli ed è fatto divieto all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, si applicheranno le sanzioni previste dal precedente art. 5.

8. SANZIONI

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel contratto.

L'Amministrazione
(firmato digitalmente)

L'Operatore economico
(firmato digitalmente)